

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TERZIARIO

Approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 35 del 29/07/08

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Per favorire lo sviluppo dell'economia locale e dei processi occupazionali, il Comune fornisce un supporto economico agli imprenditori che si insediano sul territorio concertando e sostenendo le politiche di sviluppo dei settori produttivi, con il fine di realizzare anche un positivo effetto sulla qualificazione delle produzioni locali.
2. L' iniziativa attivata con il presente regolamento integra gli analoghi interventi posti in essere, con le stesse finalità, per l'edificazione dei fabbricati siti nell'area adibita ad attività produttive di Santa Maria di Vignola.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina l'elargizione di contributi economici a fondo perduto in favore di imprenditori (persone fisiche e società) che, insediandosi sul territorio comunale:
 - a) acquisteranno capannoni edificati con permesso di costruire rilasciato successivamente al giorno 11 aprile 2006 o che li faranno edificare su terreni destinati ad insediamenti produttivi nel vigente piano regolatore, oppure che li acquisiranno, sempre che siano stati edificati successivamente al giorno 11 aprile 2006, con contratti di leasing immobiliare;
 - b) acquistano, anche con contratti di leasing immobiliare, capannoni a destinazione agricola, già esistenti sul territorio rilevati e schedati in fase di variante del P.R.G. del marzo 2001, approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 25291/113 del 30 marzo 2004, per ristrutturarli e cambiarne la destinazione in produttiva;
 - c) acquistano, anche con contratti di leasing immobiliare, capannoni con destinazione diversa da quelli agricola per insediarvi attività produttive;
 - d) acquistano, anche con contratti di leasing, immobili di categoria catastale C/1, C/2, C/3 da destinare a sede della propria attività operante nel settore del commercio al dettaglio, dell'artigianato di produzione di beni e/o servizi, della somministrazione di alimenti e bevande, di prestazioni di servizio diverse da quelle svolte da liberi professionisti iscritti in albi, ruoli o registri.
2. Restano esclusi dai benefici del regolamento gli imprenditori che si insediano nel P.P.I.P. di Santa Maria di Vignola, relativamente al quale continuano a trovare applicazione tutte le norme stabilite con il Bando di cessione in proprietà di lotti edificabili da destinarsi ad insediamenti produttivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01 aprile 2003.

Art. 3 - Richiamo ai regolamenti comunitari

1. Gli interventi economici connessi con la realizzazione degli impianti produttivi disciplinati dal presente regolamento ricadono in ambito territoriale appartenente "all'obiettivo 2" dei programmi di finanziamento europei.
2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto del regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, in data 12.01.2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e del regolamento CE n. 70/2001 della medesima Commissione, anch'esso relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato

CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 12.01.2001, mette a disposizione degli imprenditori che andranno ad insediarsi sul territorio i seguenti contributi:

- per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), contributi a fondo perduto a fronte delle spese relative all'acquisto dei terreni ed alla realizzazione di capannoni;
- per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), contributi a fondo perduto a fronte delle spese di acquisto, ristrutturazione e adeguamento alle normative urbanistiche, sanitarie, edilizie e sulla medicina del lavoro;

Art. 4 - Interventi ammessi

1. Potranno essere oggetto di contributo:
 - a) i capannoni nuovi, regolarmente edificati ed agibili, edificati con permesso di costruire rilasciato successivamente al giorno 11 aprile 2006, che non siano mai stati utilizzati precedentemente all'acquisto effettuato dal richiedente il contributo.
 - b) i capannoni già esistenti sul territorio rilevati e schedati in fase di variante del P.R.G. del marzo 2001, approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 25291/113 del 30 marzo 2004, relativamente ai quali l'imprenditore acquirente effettua interventi edilizi di adeguamento e ristrutturazione con il fine di trasformarne la destinazione da agricola a produttiva.
 - c) i capannoni con destinazione diversa da quella agricola, acquistati per insediarvi attività produttive.
 - d) i negozi ed i laboratori già edificati, appartenenti alla categoria catastale C/1, C/2, C/3 da destinare a sede della propria attività operante nel settore del commercio al dettaglio, dell'artigianato di produzione di beni e/o servizi, della somministrazione di alimenti e bevande, di prestazioni di servizio diverse da quelle svolte da liberi professionisti iscritti in albi e ruoli o registri camerali.
2. I capannoni, i negozi ed i laboratori di che trattasi dovranno essere utilizzati direttamente dall'imprenditore che ne è proprietario per essere destinati a sede principale o secondaria, ovvero, ad unità locale dell'azienda;
3. Restano esclusi dal contributo economico comunale i capannoni non classificati quali beni strumentali per destinazione dell'azienda, ai sensi del T.U.I.R.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto del terreno ed alla realizzazione del fabbricato (capannone), ivi comprese le spese tecniche di progettazione.
2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto, ristrutturazione e adeguamento alle normative urbanistiche, sanitarie, edilizie e sulla medicina del lavoro.
3. Restano escluse, quindi non sono ammissibili, l'I.V.A., gli oneri urbanistici e le spese relative alle attrezzature ed agli impianti tecnologici fissi di pertinenza specifica dell'attività da avviare.
4. Nell'eventualità che unitamente al capannone sia edificato un immobile o un'unità immobiliare pertinenziale e/o accessoria, da destinare ad attività di custodia, guardianeria o foresteria, secondo le previsioni del regolamento edilizio (attualmente per un massimo del 20% della superficie utile realizzata, nel limite di mq. 100), il relativo costo sarà computato fra le spese finanziabili. Ogni costo relativo all'edificazione di immobili, anche pertinenziali e/o accessori, destinati a civile abitazione, sarà invece escluso dal finanziamento.

5. La congruità e la pertinenza delle voci di spesa ammissibili sono decise dal responsabile del procedimento che si avvale della consulenza tecnica di una commissione di valutazione preposta all'esame delle domande di contributo.

Art 6 - Attività ammesse

1. Sono ammissibili a contributo le spese documentate relative agli insediamenti artigianali, commerciali, dei servizi (diversi da quelli svolti da liberi professionisti iscritti in albi, ruoli o registri), della piccola e media industria e quelli del settore della trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Restano escluse dal contributo economico le imprese operanti in attività di rottamazione ed in attività insalubri, nonché quelle che esercitano attività rumorose ed inquinanti. Tale esclusione è imposta dalla norma specifica delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.. Sono altresì escluse dai benefici le imprese che, pur appartenendo alle categorie beneficiarie del contributo, utilizzeranno i capannoni per la sola attività di stoccaggio merci.

Art. 7 - Presentazione della domanda

1. Gli imprenditori interessati ad ottenere contributi potranno presentare la relativa istanza al Comune di Sogliano al Rubicone; l'istanza sarà determinata e decisa dopo la stipula del rogito comprovante l'acquisto dell'immobile o dopo il rilascio del permesso di costruire, ovvero successivamente alla sottoscrizione del contratto di leasing immobiliare.
2. Le imprese che acquistano i terreni per edificare capannoni dovranno corredare l'istanza da una stima, redatta da un tecnico abilitato, contenente la previsione complessiva della spesa.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

1. Gli imprenditori interessati potranno presentare domanda di contributo compilando l'apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale.
2. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, per gli imprenditori che chiedono il contributo in regime "de minimis", una dichiarazione da cui risultino gli aiuti di stato ottenuti dall'impresa in base a tale regime, nei tre anni precedenti la data di presentazione dell'istanza.

Art. 9 – Istruttoria delle domande

1. Il responsabile del procedimento, per assegnare i contributi provvede:
 - a ricevere le domanda ed a comunicare l'avvio del procedimento;
 - ad istruire le pratiche verificando la completezza della documentazione e controllandone la regolarità;
 - ad effettuare l'eventuale richiesta della documentazione mancante o integrativa;
 - ad acquisire il parere dell'apposita commissione tecnica, costituita per verificare la congruità delle spese ammissibili a contributo;
 - ad acquisire, a garanzia dei "contributi di scopo concessi", fidejussioni bancarie o assicurative contenenti l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile.

Art. 10 – Ammontare delle agevolazioni

1. Per le richieste di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), il contributo sarà concesso nella misura massima del 15%, lordo, nel caso di piccole imprese e del 7,5%, lordo, nel caso di medie imprese. La predetta contribuzione sarà calcolata sull'importo della spesa di cui al precedente Art. 5.
2. Al contributo di cui al precedente comma 1. potrà essere sommato un aiuto in regime "de minimis" dell'importo massimo pari ad Euro 100.000,00 per ogni impresa; in ogni caso la contribuzione complessiva non potrà eccedere il limite di Euro 200.000,00.
3. L'importo complessivo dei contributi di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo non potrà eccedere il 40% (quarantapercento) del costo derivante della sommatoria delle spese ammissibili, anche qualora gli interventi siano relativi ad imprese del settore della trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli (allegato 1 del trattato CE).
4. Per le richieste di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), il contributo sarà concesso nella misura massima del 20% della spesa, nel limite di Euro 20.000,00.
5. I contributi concessi dal Comune non sono cumulabili con altri aiuti pubblici per le stesse voci di spesa.

Art. 11 – Liquidazione dei contributi

A - Capannoni già edificati.

1. Nel caso di acquisto di capannoni già edificati e di stipula di contratti di leasing immobiliare con patto di riscatto, il contributo complessivo sarà erogato in tre emissioni di ugual importo.
2. La prima rata del contributo sarà liquidata entro 90 giorni dalla richiesta; la seconda ed il saldo, rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal primo pagamento. Il pagamento della seconda rata resta subordinato all'avvenuto insediamento dell'azienda.
3. Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, il contributo complessivo potrà essere erogato in unica soluzione, attualizzando al momento del pagamento il valore del contributo al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).
4. Per la liquidazione dell'importo relativo ad ogni rata, il beneficiario dovrà consegnare al Comune una garanzia fideiussoria a scalare, bancaria o assicurativa, di importo pari al contributo ricevuto, a garanzia del rispetto delle norme, condizioni e prescrizioni indicate nel presente regolamento. Lo svincolo delle fideiussioni sarà effettuato allo scadere del decimo anno dall'insediamento da computarsi dal momento dell'attivazione dell'azienda, verificata dal Comune.
5. Nell'eventualità che il capannone sia acquisito tramite contratto di leasing immobiliare con patto di riscatto, il beneficio economico concesso dal Comune sarà calcolato sull'importo indicato nel relativo contratto e sarà elargito con le stesse modalità previste per i contributi concessi agli imprenditori che acquistano i capannoni.

B – Acquisto del solo terreno.

1. In caso di acquisto del solo terreno, finalizzato all'edificazione del capannone, il contributo sul relativo costo potrà essere erogato all'acquirente prima della realizzazione del fabbricato. In questo caso l'erogazione sarà effettuata al momento del rilascio del permesso di costruire.
2. Il pagamento della seconda rata, di ammontare pari alla metà del contributo residuo, sarà pagata ad avvenuto rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità, previa verifica dell'ammontare dei costi, del rispetto dei termini previsti nel permesso di costruire e della regolare edificazione del fabbricato. Il saldo del contributo sarà effettuato dopo 12 mesi dal pagamento della seconda rata, previa verifica dell'avvenuto insediamento aziendale.

3. Per la liquidazione dell'importo relativo alla prima emissione, il beneficiario dovrà consegnare al Comune una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari al contributo ricevuto. Tale fideiussione garantirà il Comune per l'edificazione del lotto e per l'insediamento dell'azienda; il suo svincolo sarà effettuato allo scadere del decimo anno da computarsi dal momento dell'attivazione dell'azienda, verificata dal Comune.
4. Per la liquidazione dell'importo relativo alle rate successive, il beneficiario dovrà consegnare al Comune una garanzia fideiussoria a scalare, bancaria o assicurativa, di importo pari al contributo ricevuto, a garanzia del rispetto delle norme, condizioni e prescrizioni indicate nel presente regolamento. Anche lo svincolo delle suddette fideiussioni sarà effettuato allo scadere del decimo anno dall'insediamento da computarsi dal momento dell'attivazione dell'azienda, verificata dal Comune.

C – Acquisto di capannoni agricoli da trasformare in produttivi.

1. In caso di acquisto di capannoni agricoli da trasformare in produttivi, il contributo sul costo d'acquisto e quello relativo agli interventi edilizi di ristrutturazione e di cambiamento di destinazione sarà liquidato in tre soluzioni. La prima rata del contributo, relativa all'acquisto del capannone, potrà essere erogata all'acquirente prima della realizzazione degli interventi edilizi di trasformazione del fabbricato nei limiti del valore di acquisto del capannone. In questo caso l'erogazione sarà effettuata al momento del rilascio del permesso di costruire o della DIA relativa agli interventi;
2. Il pagamento della seconda rata, di ammontare pari alla metà del contributo residuo, sarà pagata ad avvenuto rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità, previa verifica dell'ammontare dei costi, del rispetto dei termini previsti nella DIA o nel permesso di costruire e della regolare edificazione del fabbricato. Il saldo del contributo sarà effettuato dopo 12 mesi dal pagamento della seconda rata, previa verifica dell'avvenuto insediamento aziendale.
3. Per la liquidazione dell'importo relativo ad ogni rata, il beneficiario dovrà consegnare al Comune una garanzia fideiussoria a scalare, bancaria o assicurativa, di importo pari al contributo ricevuto, a garanzia del rispetto delle norme, condizioni e prescrizioni indicate nel presente regolamento. Lo svincolo della suddetta fideiussione sarà effettuato allo scadere del decimo anno dall'insediamento, da computarsi dal momento dell'attivazione dell'azienda, verificata dal Comune.

D - Acquisto di capannoni produttivi da ristrutturare.

1. In caso di acquisto di capannoni con destinazione diversa da quella agricola per l'insediamento di attività produttive, il contributo sul costo d'acquisto e quello relativo agli eventuali interventi edilizi necessari per ristrutturarli e adeguarli alle normative urbanistiche, sanitarie, edilizie e sulla medicina del lavoro, potrà essere liquidato in tre soluzioni. La prima rata del contributo relativa all'acquisto del capannone, di ammontare pari al 50% del relativo costo, potrà essere erogata all'acquirente prima degli eventuali interventi edilizi di ristrutturazione e adeguamento nei limiti del valore di acquisto del capannone, entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Il pagamento della seconda rata, di ammontare pari alla metà del contributo residuo, sarà pagata dopo dodici mesi dal primo pagamento, ad avvenuto insediamento dell'azienda. Il saldo del contributo sarà effettuato dopo 12 mesi dal pagamento della seconda rata.
3. Per la liquidazione dell'importo relativo ad ogni rata, il beneficiario dovrà consegnare al Comune una garanzia fideiussoria a scalare, bancaria o assicurativa, di importo pari al contributo ricevuto, a garanzia del rispetto delle norme, condizioni e prescrizioni indicate nel

presente regolamento. Lo svincolo della suddetta fideiussione sarà effettuato allo scadere del decimo anno dall'insediamento, da computarsi dal momento dell'attivazione dell'azienda, verificata dal Comune.

E - Acquisto di negozi e laboratori.

1. Nel caso di acquisto di negozi e laboratori già edificati o di stipula di contratti di leasing immobiliare con patto di riscatto, il contributo sarà erogato in unica rata, da liquidarsi entro 90 giorni dalla richiesta, subordinatamente all'avvenuto insediamento dell'azienda e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.
2. Nell'eventualità che l'acquirente dell'immobile non possieda la qualifica di imprenditore, non potrà beneficiare di alcun contributo, ma potrà richiederlo successivamente all'acquisizione di tale qualifica, ed ottenerlo solo qualora ciò avvenga - al massimo - entro i 12 mesi successivi computati dall'acquisto del bene.
3. Per la liquidazione del contributo il beneficiario dovrà consegnare al Comune una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'importo ricevuto, a garanzia del rispetto delle norme, condizioni e prescrizioni indicate nel presente regolamento. Lo svincolo delle fideiussioni sarà effettuato allo scadere del decimo anno dall'insediamento da computarsi dal momento dell'attivazione dell'azienda, verificata dal Comune.
4. Nell'eventualità che l'acquisto sia effettuato tramite contratto di leasing immobiliare con patto di riscatto, il beneficio economico concesso dal Comune sarà calcolato sull'importo indicato nel relativo contratto.

Art. 12 - Controlli e revoche

1. Poiché quello elargito ai sensi del presente regolamento può essere classificato "contributo di scopo" per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente Art. 1, nell'eventualità che l'immobile non fosse utilizzato per fini produttivi, commerciali o artigianali o fosse utilizzato per espletare le attività di cui al precedente Art. 6, comma 2, in un periodo antecedente lo scadere di un decennio computato dall'attivazione dell'azienda, il beneficiario dovrà restituire al Comune, una quota del contributo ricevuto ammontante a tanti decimi di tale importo, pari al numero delle annualità residue al compimento del decimo anno. A tal fine il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi tipo di variazione che intervenga sulla disponibilità del bene ed a notificare l'eventuale cessione.
2. Nel caso di decesso del beneficiario (per le imprese individuali), o di cessione di quote societarie, si prescinde da ogni attività di controllo.
3. L'avvenuta restituzione al Comune della somma di cui al punto 1, ancorché garantita da fideiussione, dovrà essere comprovata, nel caso di vendita, da idonea quietanza da esibire al notaio rogante che ne darà atto nel rogito.

Art. 13 – Norma di salvaguardia

1. Ogni immobile può essere oggetto di contribuzione per una sola volta; per tale ragione nel caso che venga alienato prima dello scadere del decennio decorrente dall'attivazione dell'azienda, il nuovo acquirente potrà godere di un contributo massimo pari a quello che l'originario acquirente avrà restituito al Comune ai sensi del primo comma del precedente art. 12.

Art. 14 - Risorse disponibili

1. L'Amministrazione comunale s'impegna a stanziare nei bilanci annuali di previsione le somme necessarie per elargire contributi per i nuovi insediamenti disciplinati dal regolamento.
2. Qualora le risorse stanziate nel bilancio di previsione non fossero sufficienti per soddisfare le domande di finanziamento pervenute nel corso dell'anno, saranno adottati criteri di priorità per il relativo accoglimento. Le domande positivamente accolte ma non liquidate per l'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati, saranno prioritariamente liquidate nell'anno successivo.
3. Le domande di finanziamento, qualora siano pervenute al Comune regolari e complete, saranno esaminate e decise secondo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo Generale del Comune.
4. Per le domande irregolari o incomplete, farà fede la data in cui perviene al Protocollo Generale del Comune la documentazione integrativa.

Art. 15 - Tutela della privacy

1. Ai sensi della legge 675/1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni, si precisa che:
 - I trattamenti dei dati personali contenuti nelle istanze hanno quale finalità l'acquisizione dei dati necessari per l'ottenimento dei benefici e degli aiuti previsti dalla Comunità Europea;
 - I dati raccolti sono trattati secondo quanto disposto dalla legge, vale a dire in particolare:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati con scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello per il quale essi sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) i dati personali potranno essere comunicati, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a tutti gli enti o organi dell'amministrazione pubblica che, per espressa previsione normativa o regolamentare, hanno una specifica competenza nel procedimento in questione;
 - e) i dati personali in possesso dell'amministrazione potranno altresì essere comunicati in forma anonima ad enti o istituti per finalità di ricerca scientifica o statistica;
 - f) in relazione al trattamento dei dati, l'interessato è titolare dei diritti indicati all'art. 13 della legge 675/1996. L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché appartenenti agli scopi della raccolta.

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per le domande giacenti in ufficio e non ancora perfezionate varranno le norme previste nel "Regolamento per l'erogazione di contributi in favore di nuovi insediamenti produttivi" approvato con delibera di C.C. n. 35 del 11 aprile 2006, modificato con atto deliberativo di C.C. n. 39 del 8 giugno 2007.